



SENTENZA - 200/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Paolo Novelli Presidente

dott. Eugenio Musumeci Giudice

dott. Marzia de Falco Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al **n°74571** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Campania nei confronti di:

Farina Stefano, nato a Teora il 16/2/1966 ed ivi residente, alla via Volontari 23 novembre n. 3, CF FRNSFN66B16L102R, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vittorio Manganelli, e con questa elett.te dom.to in Avellino, alla via Cianciulli n. 5;

Il Viandante s.r.l.s., con sede in Teora, alla via Largo Europa n. 11, P.I. 03024690640, in persona del legale rapp.te Marina D'Andrea, nata a Avellino il 2/3/1996 e residente in Teora, alla Contrada Civita Superiore n. 22, CF DNDMRN96C42A509F, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Del Chierico, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Teora, alla via Largo Europa n. 11;

D'Andrea Marina, nata ad Avellino il 2/3/1996 e residente in Teora, alla Contrada Civita Superiore n. 22, CF DNDMRN96C42A509F, rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gaetano Del Chierico, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Teora, alla via Largo Europa n. 11.

Uditi, all'udienza del 8/5/2025, i difensori delle parti e i rappresentanti della Procura regionale, il Vice Procuratore Generale dott. Gianluca Braghò ed il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Flavia Del Grosso, e con l'assistenza del Segretario dott. Alessandra Polese;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato in data 17/12/2024 la Procura Regionale presso la Sezione Campania conveniva in giudizio innanzi a questa Corte Farina Stefano, D'Andrea Marina e la società Il Viandante s.r.l.s, onde sentirli condannare al pagamento, in favore dell'AGEA e della Regione Campania, della somma attualizzata di E. 45.211,53; ciò, a titolo di risarcimento del danno erariale, che si assumeva cagionato alle Amministrazioni eroganti dall'indebita percezione di contributi pubblici di scopo, nell'ambito del progetto "*GAL I Sentieri del buon vivere*", per l'ammontare complessivo di euro 40.000,00.

Deduceva il Requirente:

- che la società Il Viandante s.r.l.s, costituita in data 24.6.2019, il successivo 28.6.2019 - per il tramite del proprio amministratore, Marina D'Andrea - aveva presentato domanda al fine di ottenere un finanziamento pubblico, consistente in fondi europei, cofinanziati dalla Regione Campania, nell'ambito del *PSR Campania 2014/2020 MISURA 19 -Sviluppo locale di tipo partecipativo*;
- specificava che la domanda era stata inoltrata tramite il GAL (Gruppo di Azione Locale), che aveva disposto la concessione del contributo, poi erogato alla Società in due *tranches*, di euro 24.000,00, accreditata in data 3.1.2022, e di euro 16.000,00, accreditata il 3.1.2024.

Esponendo quindi la Procura che le indagini eseguite dalla Guardia di Finanza avevano rivelato uno stato di totale inattività *-ab origine-* della Società, che non soltanto non era mai stata operativa - né aveva mai avuto i mezzi onde svolgere l'attività dichiarata - ma era stata palesemente costituita quale società "di comodo", ossia strumento volto all'indebita percezione, tramite l'opera svolta in tal senso da Farina Stefano e da D'Andrea Marina, di contributi pubblici di scopo.

Precisava al riguardo il P.R. che, dalle sommarie informazioni rese dai dipendenti dell'Ente, Grasso e Lepore, era emerso che la Società -la cui sede era sempre stata chiusa e che non era neanche dotata di linea telefonica e connessione internet- non aveva mai espletato alcuna attività, né vi era mai stata l'intenzione di renderla operativa, e che essi dipendenti erano stati assunti dal Farina, amministratore di fatto della Società, per occuparsi delle possidenze dello stesso (traslochi, opere di giardinaggio, manutenzione della piscina privata, verniciature e sistemazione di legna), mentre l'amministratore D'Andrea Marina non aveva mai compiuto atti di gestione societaria, in quanto, come precisato altresì dal di lei fidanzato, Chiarello Luca, era "sempre stata a casa, senza lavorare", essendo la D'Andrea un mero esecutore delle direttive del *dominus* Farina, cui era pertanto da riconoscersi il ruolo di amministratore di fatto.

In punto di diritto, evidenziava la Procura come dalle indagini fossero emersi profili di nocumento erariale, imputabili alla concorrente condotta dolosa degli amministratori, di fatto e di diritto, della predetta Società, considerato che, a fronte della percezione di un contributo pari a 40.000,00 euro, non era mai stata posta in essere alcuna attività d'impresa; ciò, in violazione dell'art. 18 del bando *PSR Campania 2014/2020*, ai sensi del quale sussisteva non solo l'obbligo di avviare e concludere entro precisi termini il piano di sviluppo aziendale, ma anche l'obbligo di "*esercitare l'attività di impresa prevista dal PSA*" per almeno due anni dal pagamento del saldo.

Nel caso di specie, secondo la prospettazione attorea, la domanda rivolta al conseguimento del contributo si era invece caratterizzata per il contenuto palesemente falso delle dichiarazioni in essa contenute -e trasmesse alla pubblica amministrazione erogante-; la falsità investiva sia gli scopi sociali (attività turistiche e prenotazioni) che l'idoneità della società beneficiaria a raggiungere gli obiettivi di pubblico interesse, sottesi al versamento delle provvidenze pubbliche.

A tale riguardo, ribadiva il Requirente l'assoluta inattività della Società, sin dalla sua formale costituzione: gli uffici erano sempre stati chiusi, i dipendenti non avevano mai svolto alcuna attività sociale ed avevano restituito parte degli stipendi, loro erogati dal Farina con l'impiego dei contributi, al Farina medesimo; gli stessi avevano espletato attività lavorativa esclusivamente

presso l'abitazione di quest'ultimo e nel suo personale interesse; non vi era, presso la sede sociale, linea telefonica e connessione internet –strumenti indefettibili per l'attività in oggetto-; l'automezzo acquistato per la società era sempre stato nell'esclusiva disponibilità del Farina.

Quanto alla D'Andrea, amministratore unico della Società, pur riconoscendo il ruolo principale svolto dal Farina -da qualificarsi amministratore di fatto-, evidenziava la Procura come la condotta della stessa fosse stata causalmente determinante rispetto alla realizzazione dell'illecito e, quindi, alla produzione del pregiudizio erariale, per essere stata la D'Andrea il "braccio operativo" del sindaco Farina, sin dalla primigenia fase della presentazione della domanda; la predetta amministratrice era altresì pienamente consapevole della illiceità del proprio operato, essendole stato chiaro da subito -come da lei stessa affermato- che l'ufficio turistico non era, e non sarebbe mai stato, operativo.

Dai fatti, come sopra esposti, connotati dall'elemento psicologico del dolo, era dunque derivato un danno erariale di importo pari alle provvidenze indebitamente percepite e non restituite all'Ente erogatore.

Del danno in contestazione, secondo la valutazione attorea, dovevano rispondere la Società, in solido con i soggetti che materialmente avevano concepito ed attuato il descritto congegno illecito, essendo pacifico che la condotta, anche dolosa, degli amministratori di una società percettrice di denaro pubblico -e, più in generale, di coloro che hanno agito per conto e/o nell'interesse della società- non interrompe il nesso di immedesimazione organica tra gli stessi e la persona giuridica, con la conseguenza che anche quest'ultima deve rispondere delle relative condotte.

Nel caso di specie, in conformità della valutazione del P.R., la responsabilità era da imputarsi secondo le seguenti quote:

a Farina, per il 70%;

a D'Andrea, per il 15%;

alla società Il Viandante, per il 15%.

Si costituiva Farina Stefano ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, per non essere stato né socio né amministratore della società Il Viandante, essendosi egli limitato a “creare le condizioni” affinché i suoi familiari, questi ultimi, soci dell’Ente, potessero perseguire -anche a fronte dell’inerzia e dell’incapacità dell’amministratore D’Andrea- gli scopi sociali e statutari; rappresentava quindi il Farina che la corretta individuazione della figura dell’amministratore di fatto avrebbe richiesto l’accertamento dell’avvenuto inserimento del soggetto nella gestione dell’impresa, quale desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte societarie; ribadiva di non aver esercitato in concreto alcuna attività gestionale, evidenziando nel contempo che i dipendenti Grasso e Lepore erano sempre presenti presso la sede sociale ed avevano interloquuto con coloro che avevano richiesto informazioni turistiche sul Comune di Teora, di cui egli era sindaco all’epoca dei fatti; quanto alle fatture intestate alla Società, evidenziava che una soltanto aveva indicato anche il suo nominativo, mentre l’automezzo FIAT Ducato era stato venduto alla società Il Viandante dall’Associazione “Te ieri Teora”, di cui era presidente la moglie di esso Farina, Donatiello Giuliana, ad un prezzo simbolico; contestava che la prova della qualità di amministratore di fatto fosse desumibile dalla circostanza dell’invio, dalla sede del Comune di Teora, di cui egli era sindaco, di un fax, finalizzato alla stipula di un Protocollo d’intesa con il Consorzio Alta Irpinia, di cui pure il Farina era amministratore; eccepiva il difetto dell’elemento soggettivo, nella rappresentata forma del dolo, in violazione dell’art. 1, comma 1, della legge 20/1994, in combinato disposto con l’art. 21, comma 2, del D.L. 76/2020, che ha limitato la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti ai soli fatti commessi con dolo; eccepiva la non integrità del contraddittorio, dovendosi ascrivere una quota di responsabilità in capo al GAL, che aveva il compito di verificare la sussistenza dei presupposti per l’erogazione del finanziamento, nonché il relativo potere di revoca; deduceva il difetto del nesso causale, per non aver posto in essere alcun atto riconducibile all’amministrazione della Società; rappresentava che nella quantificazione del danno doveva tenersi conto dei vantaggi conseguiti dall’amministrazione; concludeva in conformità.

Si costituiva Marina D'Andrea, in proprio e nella qualità di amministratore della società Il Viandante, ed eccepiva l'assenza di consapevolezza e di efficienza causale rispetto alla percezione illecita contestata, essendo il solo Farina amministratore -ancorché di fatto- della Società e dovendosi la sua nomina alla necessità di avvalersi di un soggetto di età minore di 30 anni, ai fini della concessione del contributo; evidenziava che la Società era sempre stata inoperativa, sin dal momento genetico, e che erano stati frapposti dal Farina, unico reale gestore dell'Ente "di comodo", numerosi ostacoli alla rassegnazione delle dimissioni di essa D'Andrea; adombrava l'esistenza di forti "condizionamenti ambientali" nei propri riguardi, per essere il Farina, all'epoca dei fatti in contestazione, il sindaco di Teora; concludeva per il rigetto della domanda.

Quindi, a seguito di discussione orale, il Collegio si riservava la decisione della causa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Società Il Viandante s.r.l.s., atteso che la procura *ad litem* è stata conferita dalla D'Andrea in proprio e non anche nella qualità di amministratore dell'Ente.

1.2 Ancora in via preliminare, va rilevato che non sussistono i presupposti, onde disporsi *iussu iudicis* l'integrazione del contraddittorio nei confronti del GAL, tenuto conto del potere del Collegio di ascrivere -ove ritenuto di spettanza- una quota di corresponsabilità anche in capo a soggetti non evocati in giudizio.

1.3 Sussiste la legittimazione passiva di Farina Stefano, atteso che, alla stregua della prospettazione attorea, lo stesso è stato convenuto in giudizio in qualità di amministratore di fatto, qualità il cui accertamento involge il merito del giudizio e non i presupposti processuali.

2. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.

3. Sussiste, per consolidata giurisprudenza di legittimità, integralmente recepita dalla Corte dei conti, il rapporto di servizio tra i soggetti percettori di pubblici finanziamenti, e l'amministrazione erogante (nella specie, l'AGEA).

Invero, con la richiesta e la percezione dei contributi comunitari da parte dell'imprenditore, si instaura, tra il medesimo beneficiario e l'Amministrazione erogatrice, quella relazione non organica ma funzionale, caratterizzata dall'inserimento del soggetto esterno nell'iter procedimentale dell'Ente pubblico, come compartecipe dell'attività rivolta alla realizzazione dei fini istituzionali di quest'ultimo, rapporto di servizio la cui ricorrenza legittima l'affermazione della giurisdizione del giudice contabile.

4. Quanto all'elemento oggettivo, o materiale, dell'illecito erariale, risulta acclarato, alla stregua della documentazione in atti, supportata da copiosa e puntuale attività di indagine, che la società Il Viandante s.r.l.s. ha indebitamente percepito dall'AGEA un finanziamento pubblico di scopo, consistente in fondi europei, cofinanziati dalla Regione Campania, nell'ambito del *PSR Campania 2014/2020 MISURA 19 -Sviluppo locale di tipo partecipativo*, per l'ammontare di complessivi euro 40.000,00.

Tale contributo era destinato all'avviamento dell'attività d'impresa, avente quale oggetto dichiarato "servizi di prenotazione e assistenza turistica", ed era stato richiesto dall'amministratore Marina D'Andrea, nonché erogato in data 3.1.2022 e 3.1.2024.

5. Per quanto più specificamente attiene alla connotazione antiggiuridica della condotta, le indagini della Guardia di Finanza hanno rivelato -anche mediante documentazione fotografica ed escussione di persone informate sui fatti- che la Società, ad oggi e sin dalla sua costituzione, non è mai stata operativa; al riguardo, va evidenziato come i risultati dei numerosi sopralluoghi eseguiti degli appartenenti alla Tenenza della GdF di S. Angelo dei Lombardi concordino con le dichiarazioni rese dall'amministratore dell'Ente, D'Andrea Marina, nonché dai dipendenti Grasso e Lepore, dichiarazioni a termini delle quali l'Ente non avrebbe mai svolto alcuna attività: di tanto in tanto i dipendenti si recavano in sede, ma solo per aprire le serrande, onde "far vedere" che gli uffici erano aperti, mentre "in effetti la società non operava"; gli stessi avevano in realtà prestato la propria attività lavorativa esclusivamente presso l'abitazione del Farina, all'epoca dei fatti sindaco del Comune di Teora, e nel suo personale interesse. L'attività era stata retribuita con

stipendi mensili, erogati dalla Società mediante l'impiego dei contributi pubblici, ed una parte delle retribuzioni era stata restituita in contanti dai dipendenti -percettori al Farina.

È stato inoltre acclarato che non vi era, presso la sede sociale, linea telefonica e connessione internet, strumenti indispensabili per lo svolgimento dell'attività di servizi turistici e prenotazioni e che l'automezzo acquistato per conto della Società era sempre stato nell'esclusiva disponibilità del Farina (v. dichiarazioni rese dai dipendenti del Farina, Grasso Donato e Lepore Mario, in data 19.9.2024).

Parimenti, dalle dichiarazioni rese da Chiariello Luca (fidanzato dell'amministratore della Società, Marina D'Andrea), si evince che l'odierna convenuta non ha mai gestito la Società e che, sebbene costituito nel 2019, l'Ente è stato quasi sempre chiuso, mentre la D'Andrea si recava in ufficio solo sporadicamente, *"non più di qualche giorno, tanto che in effetti la società non ha mai operato e l'ufficio è stato completamente chiuso, addirittura con le serrande abbassate, per anni fino ad oggi"* (v. dichiarazioni rese alla GdF da Chiariello Luca).

L'istruttoria espletata ha inoltre rivelato che la D'Andrea è stata -più volte- incaricata dal Farina di effettuare prelievi sul conto aziendale, tra i quali un prelievo di 1.500 euro, consegnato poi al Farina medesimo; costui, alla richiesta della D'Andrea di rassegnare le dimissioni, stante l'evidente illiceità del proprio operato, era solito rispondere con generiche rassicurazioni (*"in quell'incontro Marina ha chiesto per l'ennesima volta a Farina di toglierla dalla società, in quanto la stessa non era assolutamente operante, tanto che le sembrava potesse trattarsi di una truffa; Farina, come già fatto tante volte, le disse di stare tranquilla, in qualche modo le cose si sarebbero sistemate e tutto darebbe andato per il meglio"* v. doc. 2, in all. 14).

Dal tenore delle dichiarazioni testimoniali, univoche, precise e concordanti, oltre che riscontrate dall'attività d'indagine della GdF, si evince pertanto che la Società Il Viandante non è mai stata *ab initio* operativa, e che non vi era mai stata nel Farina l'intenzione di renderla tale; essa era stata costituita come "società di comodo", al solo fine di conseguire il finanziamento pubblico in oggetto.

6. Dall'espletata attività istruttoria emerge con chiarezza come amministratore di fatto della Società fosse Farina Stefano.

Depone in tal senso la circostanza che i dipendenti dell'Ente, Grasso Donato e Lepore Mario, furono assunti direttamente dal Farina; essi percepivano uno stipendio di 650,00 euro al mese, corrisposto tramite bonifico bancario dal conto della Società, somma che in parte restituivano in contanti al Farina stesso.

La circostanza che il Farina fosse l'amministratore di fatto è inoltre comprovata da molteplici, ulteriori, riscontri oggettivi.

In primo luogo, la compagine sociale era costituita da cinque persone, tutte appartenenti al nucleo familiare del Farina -ovvero in esso gravitanti- e quest'ultimo risulta essersi costantemente ingerito nella conduzione della società, così realizzando, in concorso con la D'Andrea, la condotta idonea a deviare funzionalmente l'attribuzione delle risorse pubbliche, non rispettando le finalità dell'erogazione del contributo e, nel contempo, sottraendolo ad altri più meritevoli imprenditori. Invero, la società Il Viandante avrebbe dovuto svolgere, mediante l'impiego della provvidenza pubblica, di cui si era resa destinataria, attività di assistenza turistica e servizi di prenotazione, in realtà mai espletata -e per il cui espletamento non era mai stata dotata dei necessari mezzi-.

Inducono inoltre a ravvisare in capo al Farina la qualità di amministratore di fatto, le seguenti acclarate circostanze: egli risulta aver provveduto personalmente all'acquisizione di preventivi per l'acquisto di beni strumentali; ha conferito al proprio commercialista l'incarico di consulente della Società ed ha individuato il professionista per la redazione del progetto PSR Campania; si è occupato della creazione del sito web; ha provveduto al reclutamento della D'Andrea, quale amministratore unico; ha stipulato il contratto di locazione di un proprio immobile, da adibire a sede sociale, per il canone di 3.000 euro mensili, corrisposti con l'impiego del contributo pubblico e, pertanto, "reindirizzati" ad esso Farina; si è occupato dell'acquisto dell'autovettura FIAT Ducato, alienatagli dall'associazione "TEORA TE Sempre", di cui era presidente la moglie Donatiello Giuliana; in più occasioni ha chiesto alla D'Andrea di prelevare, in proprio favore,

denaro in contanti dal conto aziendale; in data 10.8.2023 risulta essere stato effettuato un trasferimento di 1.200 euro in favore della moglie Donatiello, per una mai effettuata “anticipazione vidimazione registri”; in evidente conflitto di interessi, quale sindaco di Teora, il Farina ha inoltre deliberato la stipula di un Protocollo d’Intesa con il Consorzio Alta Irpinia, di cui egli stesso era presidente, per “*la realizzazione di un bando i sentieri del buon vivere*”.

7. Quanto alla condotta tenuta dall’amministratore D’Andrea Marina, va osservato che la stessa ha assunto, e mantenuto negli anni, l’incarico di amministratore unico di una società *ab origine* inoperativa; ciò, nella piena consapevolezza della situazione di fatto esistente e dei reali scopi del Farina, sicché la stessa ne è stata sodale consapevole, nonché compartecipe degli episodi di distrazione dei fondi societari, fondi acquisiti dagli unici canali di sostegno finanziario ricevuto dalla società, ossia il finanziamento pubblico di scopo.

La D’Andrea, inoltre, ha sempre ammesso la propria partecipazione al procedimento volto all’acquisizione del contributo, partecipazione peraltro risultante *per tabulas* dall’avvenuta sottoscrizione della domanda di finanziamento; nella fattispecie in esame, la domanda di contributo si caratterizza per aver il dichiarante trasmesso, alla pubblica amministrazione erogante, dichiarazioni palesemente false, quanto a scopi e idoneità della società beneficiaria a perseguire gli obiettivi di pubblico interesse, sottesi al versamento delle provvidenze pubbliche.

Inoltre, la D’Andrea, pur nella piena consapevolezza di agire per conto di una società fittizia e dagli scopi evidentemente illeciti, non ha mai rassegnato le dimissioni, né si è mai preoccupata di restituire le somme ricevute a titolo di contribuzione pubblica, partecipando anzi attivamente allo sviamento delle risorse in favore dell’amministratore di fatto.

Non rileva la circostanza, dedotta dalla D’Andrea, che il Farina, in qualità di sindaco di una piccola realtà territoriale, fosse in grado di esercitare sulla stessa un condizionamento, non essendo emerse condotte tali da far ritenere ravvisabili in capo al Farina gli estremi di un’attività di circonvenzione, ovvero estorsiva, nei riguardi della D’Andrea.

Invero, nell'evolversi della vicenda ed a seguito della constatazione della totale inoperatività dell'Ente, ella -che ha comunque asserito di aver interloquito con il *dominus* Farina in merito alle evidenti anomalie nell'esecuzione del progetto- avrebbe quantomeno dovuto rifiutare la seconda *tranche* di contributo, erogata a ben due anni di distanza dalla prima, ovvero restituirla quando era ancora nelle casse sociali, provvedendo a denunciare tempestivamente i fatti all'Autorità Giudiziaria ed a rassegnare le dimissioni dalla carica sociale, che, invece, ancor oggi detiene.

Il necessario mantenimento della carica di amministratore, onde non far venir meno le condizioni di esigibilità della seconda *tranche* del contributo; la totale ed evidente inoperatività della Società sin dal momento genetico; l'assenza di qualsivoglia controllo gestorio da parte della D'Andrea, volontaria esecutrice di atti di amministrazione illeciti, indotti direttamente dal Farina; la consapevolezza che le assunzioni di due dipendenti si palesavano meramente figurative, volte a simulare una sorta di attività sociale, onde preservare le condizioni di erogazione del contributo nella sua interezza; tali elementi, congiuntamente valutati, appaiono configurare in capo all'odierna convenuta una responsabilità amministrativa per danno erariale e non possono essere smentiti sulla base di un generico "condizionamento ambientale", in relazione a interessi familiari, da considerarsi comunque subalterni rispetto all'interesse di mantenere la carica sociale presso un ente inattivo, per un tornaconto economicamente apprezzabile.

8. Di tale condotta sono chiamati a rispondere, in solido e a titolo di dolo, sia la Società in quanto tale, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, sia gli amministratori di fatto e di diritto, Farina Stefano e d'Andrea Marina, in quanto soggetti che si sono materialmente ingeriti nel procedimento amministrativo volto all'ottenimento dei contributi, in parte distratti direttamente in favore del Farina.

Come infatti condivisibilmente osservato dal P.M., la condotta, anche dolosa, degli amministratori di una società percettrice di denaro pubblico -e, più in generale, di coloro che hanno agito per conto e/o nell'interesse della società- non interrompe il nesso di immedesimazione organica tra

gli stessi e la persona giuridica, con la conseguenza che anche quest'ultima deve rispondere delle relative condotte.

Invero, la condotta degli odierni convenuti -condotta che palesemente integra un'ipotesi di truffa aggravata ai danni dell'Amministrazione- ha cagionato l'indebita erogazione di pubbliche provvidenze; ciò, sulla scorta di dichiarazioni false, quanto a scopi e idoneità della società beneficiaria a raggiungere gli obiettivi di pubblico interesse sottesi al versamento delle provvidenze pubbliche e, pertanto, essa sostanzia un'ipotesi di responsabilità amministrativa per danno erariale, pregiudizio che stimasi di importo pari al contributo complessivamente erogato (euro 40.000,00, attualizzati al dicembre 2024 in euro 45.211,53).

I convenuti devono pertanto essere condannati a risarcire in via solidale tra loro il danno così complessivamente determinato, stante la chiara ricorrenza dell'elemento soggettivo del dolo, come si dirà al punto successivo.

Il Collegio poi condivide la ripartizione del danno, che quindi varrà nei soli rapporti interni tra i convenuti, quale prospettata dalla Procura nei seguenti termini: a Farina, per il 70%; a D'Andrea, per il 15%; alla società Il Viandante, per il 15%.

9. Quanto all'elemento soggettivo, emerge di tutta evidenza che le condotte sopra descritte siano sorrette dall'elemento soggettivo del dolo, ravvisabile in capo al Farina quale amministratore di fatto della società Il Viandante ed alla D'Andrea, in proprio e nella sua qualità di amministratore di diritto della società medesima.

Va invero rilevato che gli odierni convenuti hanno scientemente violato gli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto concessivo delle agevolazioni, in particolare l'art. 18 del bando *PSR Campania 2014/2020 Misura 19*, in base al quale sussisteva l'obbligo di "esercitare l'attività di impresa prevista dal PSA" almeno sino a due anni dopo il pagamento del saldo; siffatti obblighi, integranti nella sostanza una sorta di "mutuo di scopo", sono stati solo apparentemente adempiuti, avendo l'amministratore dichiarato, quale obiettivo della costituita società, la promozione di attività turistica sul territorio, attività in concreto mai iniziata, falsamente attestando la sussistenza

dei requisiti per l'ottenimento delle agevolazioni i cui proventi erano in realtà variamente distratti in favore del Farina che agiva come amministratore di fatto della società medesima.

Gli elementi di prova raccolti nel corso dell'istruttoria hanno evidenziato la dolosa induzione in errore dell'amministrazione erogante le provvidenze, da parte degli odierni convenuti, di guisa che i funzionari che gestivano il procedimento, se avessero conosciuto le reali circostanze di inattività societaria e di preordinata omissione delle attività economiche oggetto di provvista pubblica, non avrebbero in alcun caso concesso la contribuzione.

Parimenti, come sopra esposto, gli stessi hanno dolosamente concorso con varie e reiterate condotte, commissive ed omissive, alla distrazione dei contributi percepiti, senza minimamente destinarli allo scopo per il quale erano stati erogati, ad unico beneficio dello stesso Farina.

10. I convenuti vanno pertanto condannati, a titolo di concorso doloso ed in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'AGEA e della Regione Campania, della somma di euro 45.211,53, somma già rivalutata all'attualità, oltre interessi di mora dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.

Le spese relative al rapporto processuale seguono la soccombenza e si liquidano come da nota allegata al dispositivo, ponendosi a carico solidale dei convenuti per comunanza di causa.

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania

definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta, in accoglimento della stessa, così provvede:

- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'AGEA e della Regione Campania, della somma di euro 45.211,53, somma già rivalutata all'attualità, oltre interessi di mora dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese relative al rapporto processuale, che si liquidano come da nota allegata al dispositivo.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'8/5/2025 e del 19/5/2025.

IL GIUDICE ESTENSORE

Marzia de Falco

(firma digitale)

IL PRESIDENTE

Paolo Novelli

(firma digitale)

Depositato in Segreteria il 10/06/2025

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)